



**Deliberazione della Giunta Comunale
del 07-01-2015 N. 5**

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione di procura per transazione vertenza giudiziale tra Regione Toscana e Co.e.stra s.p.a.

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di gennaio, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 15.15, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco SARA BIAGIOTTI.

All'appello risultano:

BIAGIOTTI SARA	Sindaco	P
ZAMBINI LORENZO	Vice Sindaco	P
BICCHI VALENTINA	Assessore	P
DI MATTEO MICHELA	Assessore	P
MARTINI SARA	Assessore	P
TAITI TAMARA	Assessore	P
ELLER VAINICHER LUCA	Assessore	P

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Generale MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Verificato il numero legale, il Presidente procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la soc. Co.e.stra s.p.a. risultava concessionaria del contratto di appalto stipulato con il Consorzio per l'Organizzazione delle Risorse Idriche Schema 23 stipulato in data 4 luglio 1984, per l'esecuzione di opere per la realizzazione dell'invaso di Bilancino;
- che la posizione giuridica dell'appaltante passò in capo alla Regione Toscana Ufficio del Commissario per l'invaso di Bilancino a seguito della legge regionale n. 12/1993;
- che Co.e.stra nel corso di esecuzione delle opere iscriveva riserve e proponeva nell'anno 2002, nei confronti della Regione Toscana, ufficio del Commissario per l'invaso di Bilancino, domanda di arbitrato per il riconoscimento delle proprie ragioni creditorie per la somma pari ad €. 1.779.679,00 oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dalle singole ragioni di credito;
- che il lodo arbitrale veniva impugnato da Co.e.stra per nullità davanti alla Corte di Appello di Firenze, in via principale, e dalla Regione Toscana in via incidentale;
- che la Corte di Appello con sentenza 27 ottobre 2006 n. 1900, respingeva totalmente l'impugnazione principale di Co.e.stra ed accoglieva parzialmente l'impugnazione incidentale della Regione Toscana;
- che Co.e.stra proponeva ricorso per Cassazione in data 10.4.2007, avverso la sentenza della Corte di Appello, mentre la regione Toscana proponeva ricorso incidentale;
- che la Corte di Cassazione con sentenza n. 26673 del 23.10.2013, depositata in cancelleria il 28.11.2013, accoglieva, in parte, un motivo del ricorso principale di Co.e.stra, dichiarava inammissibili i motivi del ricorso incidentale della Regione Toscana, e cassava la sentenza della Corte di Appello rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in composizione diversa;
- che nel frattempo, con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 621/2011, in ordine all'art. 2 bis della legge regionale toscana n. 12/1993, la proprietà delle opere relative all'invaso di Bilancino e alle sue sponde venivano trasferite ai Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole, Imprineta, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaiano e Vernio;
- che con successiva legge n. 14/2014 la Regione Toscana era autorizzata ad acquisire al demanio regionale i beni già trasferiti ai Comuni, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R.T. n. 12/1993, a seguito della cessione gratuita da parte dei Comuni medesimi, cessione che però ad oggi non risulta formalizzata;
- che la Corte di Appello di Firenze dovrebbe pronunciarsi in conformità al dictum della Corte di Cassazione in tema di credito della Co.e.stra per interessi e ritardata contabilizzazione pari ad €. 117.183,58 con eventuale rivalutazione ed ulteriori interessi nonchè in merito di spese per il procedimento arbitrale, e di spese per le precedenti fasi del giudizio, mentre la regione Toscana e comunque i titolari dei beni, vale i dire i

Comuni, dovrebbero gravarsi di proporre impugnazione incidentale al fine di vedere accolte le censure dichiarate assorbite dalla Corte di Appello;

CONSIDERATO:

- che è dubbio che le pretese di Co.e.stra debbano essere rivolte nei confronti di tutti i Comuni proprietari delle opere interessate dall'invaso di Bilancino;

- che anche in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014 la Regione intende comunque assumere a proprio esclusivo carico ogni onere economico riferibile al contenzioso di cui trattasi e, a tal fine è stata prevista nella legge finanziaria per il 2015 adeguata copertura;

PRESO ATTO che le parti, valutata ogni circostanza in fatto e in diritto, ritengono opportuno e conveniente porre definitivamente fine in via transattiva alla controversia in atto;

CONSIDERATO altresì:

- che la Regione Toscana si impegna a corrispondere a Co.e.stra a saldo e stralcio e a totale tacitazione di ogni pretesa di Co.e.stra in relazione al contenzioso indicato, la somma omnicomprensiva pari ad €. 186.255,11 oltre tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione della transazione, che saranno compensate tra le parti;

- che Co.e.stra rinuncia a riassumere innanzi alla Corte di Appello di Firenze il giudizio deciso con sentenza della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2013 n. 26673, il cui termine per la riassunzione scade il 12 gennaio 2015;

RITENUTO dunque, viste le considerazioni sopraesposte, di approvare la proposta di transazione da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la soc. Co.e.stra spa, a fronte della quale quest'ultima abbandonerà il giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Firenze di cui all'allegato A;

RITENUTO altresì:

- che pertanto si rende necessario autorizzare la Regione Toscana, nella persona del Dott. Edo Bernini, nella sua qualità di Direttore della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia, e Cambiamenti climatici, alla sottoscrizione della transazione così come sopra richiamata;

- che a tale scopo è necessario altresì autorizzare il Dirigente del Settore Affari Generali e Legali Avv. Franco Zucchermaglio a rilasciare per conto del Comune di Sesto Fiorentino la procura alla Regione Toscana per la sottoscrizione della transazione;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime, palese e favorevole;

DELIBERA

1. Di approvare la transazione che la Regione Toscana intende sottoscrivere per la somma di €. 186.255,11 oltre tutte le spese derivanti, con la ditta Co.e.stra per le motivazioni di cui in premessa, considerato che la Regione Toscana intende comunque assumere a proprio esclusivo carico ogni onere economico riferibile al contenzioso;
2. Di approvare lo schema della transazione di cui all'allegato A;
3. Di autorizzare il Dirigente del Settore Affari Generali e Legali del Comune di Sesto Fiorentino, Avv. Franco Zucchermaglio alla firma della procura che dovrà essere redatta da notaio esterno, in quanto atto non di competenza del Segretario Comunale, con cui il Comune di Sesto Fiorentino delega la Regione Toscana a transigere nella controversia in questione, di cui all'allegato B;
4. Di incaricare il Servizio Patrimonio con successiva determinazione all'adozione degli atti per la liquidazione dell'onorario notarile;

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

**Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 31-12-2014 n. 303 ed alla
deliberazione della Giunta Comunale del 07-01-2015 n. 5.**

**Oggetto: “Autorizzazione alla sottoscrizione di procura per transazione vertenza
giudiziale tra Regione Toscana e Co.e.stra s.p.a.”**

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 31-12-2014

Il Dirigente/Responsabile
f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 07-01-2015

Il Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione
f.to STEFANO GENNAI

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to SARA BIAGIOTTI

Il Segretario Generale
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====
*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività
contenuto nell'originale.*